



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

***“Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi
di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale”***

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 25 luglio 2018, n. 7110, con il quale è designato, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 131121 del 21/03/2022 recante “modifica dei fattori di conversione per il trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca tra segmenti di flotta diversi nell’ambito del piano di gestione pluriennale del Mediterraneo occidentale e rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1022 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 172/1 del 26 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 21/165 del 31 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

CONSIDERATO che i dati relativi alle attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale dimostrano che, per alcuni segmenti di flotta, è stato superato lo sforzo massimo consentito espresso in giorni di pesca come riportato nell’allegato III tabella b) del Regolamento (UE) n. 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, in linea con l’articolo 9, comma 3 del Regolamento (UE) n. 2019/1022 in premessa citato, il trasferimento di sforzo inteso come giorni di pesca, tra segmenti di flotta al fine di colmare il disavanzo creatosi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Articolo unico

Trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca tra segmenti di flotta diversi

È approvata la tabella allegata al presente decreto che modifica lo sforzo massimo consentito, espresso in giorni di pesca, nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per l'anno 2022.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è, altresì, divulgato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente: G. D'Onofrio
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

MIPAAF - Segreteria Prot. Interno N. 0481441 del 29/09/2022

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento
EFF1/MED2_TR1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	2534	2225	4759
EFF1/MED2_TR2	≥ 12 m e < 18 m		38110	- 1087	37023
EFF1/MED2_TR3	≥ 18 m e < 24 m		25629		25629
EFF1/MED2_TR4	≥ 24 m		3421		3421
EFF2/MED2_TR1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.	419	0	419
EFF2/MED2_TR2	≥ 12 m e < 18 m		3091	0	3091
EFF2/MED2_TR3	≥ 18 m e < 24 m		2489	0	2489
EFF2/MED2_TR4	≥ 24 m		333	164	497